



COMUNE DI CALVI

(Provincia di Benevento)

Via Roma, 53 Tel. 0824-338364 fax 0824-40423

e-mail info@comune.calvi.bn.it

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 48 del 18-12-2023

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è stata istituita, a decorrere dal 01.01.1999, l'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);
- il comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998 prevede che, con uno o più Decreti del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e dell'Interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del predetto D. Lgs. n. 360/1998, i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei Decreti di cui al comma 2;
- l'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 25 della legge n. 448/2001, dispone che, a decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del predetto articolo, la ripartizione tra i Comuni e le Province delle somme versate a titolo di addizionale IRPEF è effettuata, salvo quanto previsto dal successivo articolo 2, dal Ministero dell'Interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli Comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero dell'Interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei Comuni e delle Province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'Interno delle somme spettanti;

RILEVATO CHE:

- il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recita testualmente che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007), pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006, prescrive che *“gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000 prescrive che occorre allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ai sensi dell'art. 13, co. 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, a partire dal 2012 l'Amministrazione comunale può decidere di aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui al Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, del Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), non ha prorogato la vigenza della disposizione dell'art. 1, co. 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), così come successivamente modificato dall'art. 1, co. 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), e dall'art. 1, co. 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), il quale prevedeva che per gli anni 2016, 2017 e 2018 era sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedessero aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- dall'anno 2019 è stata reintrodotta la possibilità per gli Enti locali di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali in aumento rispetto alle aliquote e alle tariffe applicabili nell'esercizio 2015;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 13.03.2023 con la quale è stata fissata l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella percentuale dello 0,8%;

RIBADITA la volontà dell'Amministrazione di voler proporre al Consiglio Comunale la conferma per l'anno 2024 della aliquota dell'addizionale IRPEF nella percentuale dello 0,8%;

RITENUTO, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterate la quantità delle forniture e la qualità dei servizi e prestazioni erogate, di dover confermare per l'anno 2024 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali, pari alla misura massima prevista dall'art. 1, comma 3, del predetto D. Lgs. n. 360/1998;

Con VOTI _____

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI CONFERMARE**, con decorrenza dal 1 gennaio 2024, quanto stabilito con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 13.03.2023, l'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) nella misura di 0,8 punti percentuali, pari alla misura massima prevista dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998;
2. **DI DARE ATTO** che l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, hanno il domicilio fiscale nel Comune di Calvi;
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore competente l'adozione di tutti gli adempimenti successivi e consequenziali all'approvazione del presente atto deliberativo;
4. **DI TRASMETTERE** copia della delibera in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, co. 3, del D. Lgs. n. 360/1998;
5. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. 4 del TUEL 267/00.

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Il Responsabile Del Settore

Per quanto concerne la regolarita' contabile esprime il seguente parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1, del lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Data: 18-12-2023

Il Responsabile del Settore
Alfonso Guarino

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Il Responsabile Del Settore

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime il seguente parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1, del lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Data: 18-12-2023

Il Responsabile del Settore
Alfonso Guarino
